

PATTO DI COLLABORAZIONE



Patto di collaborazione per il progetto denominato *Progetto di riqualificazione urbana della piazzetta Beato Padre Pino Puglisi*, ai sensi del *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Palermo n. 31 del 20/04/2023,

TRA

Il COMUNE DI PALERMO, con sede in P.zza Pretoria, 1 C.A.P. 90132, C.F.80016350821 e P. IVA 00519560825, rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione dal Dirigente dell'Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare, dott. Sandro Follari, nato a Palermo il 23.11.1968, il quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 82 dello Statuto del Comune di Palermo;

 \mathbf{E}

Il sig. Maurizio Artale, nato a Palermo il 06.06.1963, in qualità di Legale rappresentante dell'associazione denominata: Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS, con sede in Palermo, via Brancaccio n. 210, d'ora innanzi denominato "proponente", autorizzato alla sottoscrizione del presente Patto, ai sensi dell'art. 5 del sopracitato Regolamento.

PREMESSO che:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Palermo, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- l'articolo 16 comma 1 dello Statuto prevede che su iniziativa popolare, possono essere presentate al Comune proposte dirette a promuovere interventi per una più adeguata tutela degli interessi collettivi, redatte secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio;
- il Comune di Palermo, in accoglimento di tale principio, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/04/2023, il *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*, (d'ora innanzi: "Regolamento") che disciplina le forme di collaborazione tra la cittadinanza attiva e il Comune di Palermo per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;
- l'articolo 5 comma 1 del Regolamento definisce il patto di collaborazione (d'ora innanzi: "Patto") lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati;
- l'Amministrazione ha individuato nel Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare Aree Monumentali e Pedonali del Comune di Palermo la struttura preposta al coordinamento tra la cittadinanza e gli Uffici e i Settori di competenza per quanto concerne l'instaurazione di meccanismi di amministrazione condivisa nella cura dei beni comuni;

CONSTATATO che il soggetto proponente ha presentato in data 23.08.2024 una proposta di collaborazione (Prot. AREG n. 1019877), volta a proporre, in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni;

DATO ATTO che il soggetto proponente si riconosce nello spirito e nelle finalità del Regolamento di cui accetta integralmente i principi e di cui rispetta le disposizioni, in quanto applicabili;

VALUTATA positivamente la proposta progettuale integrativa che il soggetto proponente ha presentato in data 30.10.2024, assunta al protocollo AREG n 1614546/2024, che costituisce parte integrante del presente Patto di Collaborazione;

VISTA la nota prot. n. 752890/2023 del servizio Urbanistica che rilascia N. O. relativamente alla Conformità del progetto in argomento rispetto alle previsioni del vigente P. R. G.

VISTA la nota prot. n. 297549/2024 della II Circoscrizione del Comune di Palermo che esprime condivisione con il presente *Progetto di riqualificazione urbana della piazzetta Beato Padre Pino Puglisi*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 363 del 19.12.2024, con la quale viene anche approvata la richiesta formulata dal Centro di Accoglienza Padre Nostro prot. n. 795/777 del 04.12.2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI E OBIETTIVI

La proposta presentata al Comune di Palermo in data 23.08.2024, prot. n. 1019877 e successivamente integrata il 30.10.2024, prot. n.1614546, richiede l'attivazione di un Patto di Collaborazione denominato *Progetto di riqualificazione urbana della piazzetta Beato Padre Pino Puglisi*.

Il progetto è individuato all'interno della II Circoscrizione della città di Palermo e precisamente nel quartiere Settecannoli.

Relativamente allo strumento urbanistico vigente, l'area d'intervento ricade in Zona omogenea B3, non risulta soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.L.30/12/23 n. 3267 e R.D. 16/05/1926 n. 1126), né risulta soggetta a vincolo paesaggistico (L. 29/06/1939 n. 1497 oggi D.L.vo 42/2004 e s.m.i.) o a vincolo monumentale (L.s. 01/06/1939 n. 1089 oggi D.L.vo 42/2004 e s.m.i.).

Il progetto interessa una parte dello slargo denominato "piazzale Anita Garibaldi" – un insieme di spazi aperti tra edifici di ca. 1900 mq, delimitato dalla via Amedeo d'Aosta, via Stefano Canzio e viale dei Picciotti – e segnatamente lo spazio alle spalle dell'edificio prospicente la via Amedeo d'Aosta (come da planimetria allegata), identificato catastalmente al fg. 77, come porzione delle particelle 3508, 205, 206, 207, 208, 587.

Nel dettaglio, il soggetto proponente intende realizzare le seguenti azioni:

- Sostituzione integrale della pavimentazione esistente con una pavimentazione in calcestruzzo effetto lavato con ghiaia a vista;
- Realizzazione di due 'poli' di forma circolare: un'area verde, pensata per il gioco, caratterizzata dal prato e dalla presenza di un albero di ulivo e un 'teatro' formato da due file di panchine disposte concentricamente intorno ad uno spazio centrale, pensato per l'incontro informale o per attività organizzate;
- Realizzazione di un medaglione commemorativo posto a terra, accanto all'ingresso della Casa Museo di Padre Pino Puglisi;
- Ridisegno delle aiuole poste a raso rispetto alla nuova pavimentazione e protette da anelli salvapiante in lamiera d'acciaio traforato;
- Collocazione di sette nuovi pali per l'illuminazione della piazzetta;

- Realizzazione di un nuovo sistema di sedute di forma circolare, costituite da un telaio e supporti in acciaio, cornice perimetrale in alluminio e piano di seduta in legno, delle seguenti dimensioni: Ø 1490 mm H 420 mm; Ø 2190 mm H 520 mm; Ø 2950 mm H 420 mm;
- Collocazione di cestini in acciaio inox di forma troncoconica.

I costi del progetto e di tutte le attività connesse alla realizzazione dello stesso sono interamente a carico dell'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS;

Il Patto ha come finalità la ridefinizione dello spazio della piazza Anita Garibaldi, rendendolo pienamente fruibile alla comunità cittadina e ai fedeli che giungono in città, nonché la manutenzione e cura di quanto realizzato, al fine di mantenerne il decoro e la qualità della vivibilità, assicurandone una pluralità di usi, sia come virtuale estensione della Casa Museo che come luogo a servizio della comunità del quartiere in cui sostare o in cui fermarsi a riposare, leggere, dialogare.

2. <u>DURATA E CAUSE DI SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA</u>

Il presente Patto ha una validità di n. 6 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È dovere del soggetto proponente dare immediata comunicazione scritta e motivata al Comune di ogni eventuale evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto 1.

Per ragioni di interesse pubblico, urgenti e motivate, il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente il Patto dandone un preavviso di almeno 48 ore al soggetto proponente il quale è onerato, a proprie spese, alla rimozione dei manufatti, al ripristino a dei luoghi e, a conclusione del periodo di sospensione, alla loro successiva ricollocazione sui luoghi concordati con il Comune di Palermo

È, altresì, facoltà del Comune concludere il Patto in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico urgenti e motivati o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale. In questo ultimo caso il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, alla rimozione ed eventuale smaltimento dei manufatti e al ripristino a dei luoghi.

Il soggetto proponente può recedere dal Patto previo preavviso non inferiore di 30 giorni, mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo: Comune di Palermo, Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, Mail: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal 31° giorno dal ricevimento della comunicazione.

Quanto sopra, con esclusione delle parti di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 363 del 19.12.2024, con la quale viene anche approvata la richiesta formulata dal Centro di Accoglienza Padre Nostro prot. n. 795/777 del 04.12.2024.

3. MODALITÀ DI AZIONE, RUOLO E REQUISTI DEI SOGGETTI COINVOLTI, RECIPROCI IMPEGNI, ANCHE ECONOMICI E LIMITI DELL'INTERVENTO

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le Parti si impegnano ad operare in accordo con i principi generali e le finalità del Regolamento.

Nello specifico il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a:

- svolgere le attività previste al punto 1, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere del Patto o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune per la sola gestione degli interventi previsti, impegnandosi a non cederle ad altri, nemmeno a titolo gratuito e a restituirle al momento della scadenza del presente Patto;
- garantire lo svolgimento degli interventi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008;

Il Comune si impegna a:

- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui al presente Patto;
- mettere a disposizione in forma gratuita le aree individuate;
- valutare, anche su segnalazione dei proponenti, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci

le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;

- dare informazione della sottoscrizione del presente Patto attraverso i propri canali di comunicazione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento, la sottoscrizione di un patto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune. Inoltre, ove possibile, in conformità ai principi di inclusività ed apertura di cui all'art. 3 comma 1 lett. D del Regolamento, gli interventi previsti devono essere organizzati in modo tale da consentire che altre/i cittadine/i attive/i possano in qualsiasi momento richiedere di aggregarsi ad un patto già stipulato.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PATTO

Con frequenza annuale, a partire dalla sottoscrizione del Patto, il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a trasmettere al *Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali* un resoconto sullo svolgimento delle attività di cui al punto 1, sugli obiettivi raggiunti, risorse impiegate ed eventuali criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.

Attraverso la pubblicazione sull'apposita pagina web, il Comune informa la cittadinanza in merito alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa in corso.

5. <u>ANALISI DEI RISCHI POTENZIALMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE E</u> MISURE DI FORMAZIONE, PREVENZIONE ED EMERGENZA DA METTERE IN ATTO

L'attività di cui al presente Patto deve sempre essere posta in essere con l'adozione di ogni cautela ed in particolare, con l'utilizzo di guanti specificamente adatti al contatto con terriccio e piante, in grado di fornire protezione anche agli avambracci e che non sia impiegato alcun tipo di sostanza chimica destinata a un utilizzo professionale.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

6. REGOLAZIONE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI A PERSONE O COSE

Il soggetto proponente e tutti i soggetti coinvolti rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività. Il Comune è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare dal soggetto proponente e dai propri collaboratori.

Il soggetto proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

7. <u>MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE EMERSE DURANTE LA COLLABORAZIONE</u>

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, qualora insorgano controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra le parti del Patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dal soggetto proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

8. <u>EVENTUALE AFFIANCAMENTO ALLE/AI CITTADINE/I ATTIVE/I DEL PERSONALE COMUNALE</u> O DI ALTRE FIGURE CHE OPERANO A DIVERSO TITOLO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è prevista alcuna attività di affiancamento nello svolgimento del compito proposto.

9. MODAL<u>ITÀ PER L'ADEGUAMENTO E/O MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI</u>

Qualunque modifica o integrazione del presente Patto, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire esclusivamente con il consenso dell'Amministrazione, che valuterà in merito alla coerenza della

proposta di modifica o integrazione. La proposta deve essere inviata mediante comunicazione scritta all'indirizzo: Comune di Palermo, Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, Mail: rigenerazione urbana@comune.palermo.it

10. <u>CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE, COME AD ESEMPIO LA TITOLARITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, I TERMINI DI RICONSEGNA DEI BENI E OGNI ALTRO EFFETTO RILEVANTE</u>

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal soggetto proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi agli interventi. Nessuno specifico diritto maturerà a favore dell'aderente al Patto che riconosce con la sottoscrizione la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

Le Parti possono provvedere a rinnovare la collaborazione mediante la sottoscrizione di un nuovo Patto che tenga in considerazione eventuali ambiti di miglioramento.

In caso di mancato rinnovo del Patto, per ragioni di interesse pubblico urgente e motivato o per cause non dipendenti dalla propria volontà, il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, alla rimozione ed eventuale smaltimento dei manufatti e al ripristino a dei luoghi. (vedi art. 12)

11.<u>CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE O RECESSO PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO O DELLE CLAUSOLE DEL PATTO</u>

È facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, qualora il soggetto proponente non rispetti le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascuri di considerare adeguatamente le clausole del Patto, in particolare le indicazioni di cui al punto 3.

12. GARANZIE DERIVANTI DAGLI OBBLIGHI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente patto, il sig Il sig. Maurizio Artale, nato a Palermo il 06.06.1963, n.q. di Legale rappresentante pro tempore, s'impegna a rifondere l'Amministrazione con il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS, con sede in Palermo, via Brancaccio n. 210, delle eventuali spese sostenute qualora il soggetto proponente non provveda alla rimozione ed eventuale smaltimento dei manufatti e al ripristino a dei luoghi ai sensi di quanto previsto al punto 11 del presente Patto e secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 363 del 19.12.2024, con la quale viene anche approvata la richiesta formulata dal Centro di Accoglienza Padre Nostro prot. n. 795/777 del 04.12.2024.

13.DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento. Nell'ambito del periodo di sperimentazione del citato Regolamento, l'Amministrazione si riserva di adottare atti integrativi.

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti civici di partecipare alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni del Comune di Palermo.

14.<u>INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL</u> REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo con sede in P.zza Pretoria, 1 - 90132 Palermo nella persona del Sindaco, rappresentante legale *pro tempore*.

Contatti: protocollo@cert.comune.palermo.it

Il Responsabile del trattamento protezione dei dati è l'avv. Giuseppina Tofalo.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Palermo acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione

dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Palermo ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti. Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensidell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016.

Eventuali destinatari dei dati

I dati trattati dal Comune di Palermo potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Palermo conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dell'art. 43 del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato sono garantiti all'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETSi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione o comunque i diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n.679/2016. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il dirittodi proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali conformemente all'art. 77 GDPR.

Qualora volesse esercitare i diritti di cui sopra o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Palermo,	
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO	
Il soggetto proponente	Per il Comune di Palermo Il Dirigente Ufficio Rigenerazione
Dott. Maurizio Artale	Dott. Sandro Follari

Ai sensi dell'art. 1341 co. 2 del Codice civile si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli 5, 6, 7, 10, 11 e 12 (in particolare, le garanzie derivanti dagli obblighi del patto di collaborazione) del presente patto collaborazione.

Il soggetto proponente

Per il Comune di Palermo Il Dirigente Ufficio Rigenerazione Dott. Sandro Follari

Dott. Maurizio Artale